



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRILLO | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BALDASSARRE | PIETRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI NAUTA | GIACOMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 390/13 depositato il 31/01/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011403304/2012 IRPEF-ALTRO 2007 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

- sul ricorso n. 391/13 depositato il 31/01/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011403332/2012 IRPEF-ALTRO 2008 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 390/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/06/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

146
8/13

PRONUNCIATA IL:

19 Giugno 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 LUG. 2013

Il Segretario

Elvira De Benedittis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal dott. [REDACTED] con separati ricorsi rubricati al R.G. 390/13 e 391/13 di poi riuniti per motivi di connessione, ha impugnato, perché illegittimi, gli avvisi di accertamento n. TVFO11403304/2012 e n. TVFO11403332/2012 con cui l'Agenzia delle Entrate di Bari ha accertato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, per gli anni 2007 e 2008, un maggiore reddito e conseguentemente richiesto maggiore IRPEF, addizionali comunali e regionali oltre sanzioni ed interessi. Il ricorrente, in particolare, deduce che i redditi accertati sinteticamente dall'Ufficio Tributario per gli anni 2007 e 2008 sono frutto di mere presunzioni conseguenti all'utilizzo del c.d. vecchio redditometro, strumento inaffidabile. Infatti, ove applicato il c.d. nuovo redditometro i redditi dichiarati per gli anni 2007 e 2008 sarebbero stati ritenuti coerenti. L'Agenzia delle Entrate di Bari si è ritualmente costituita in giudizio ed ha impugnato tutto quanto ex-adverso dedotto perché infondato. Questa Commissione all'udienza del 17/04/2013 ha disposto la sospensione della esecuzione degli atti impugnati. Di poi, all'udienza del 19/06/2013 presenti i difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive difese, la controversia è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi così come riuniti sono fondati e, pertanto, vanno accolti per i motivi che di seguito si specificano.

Per quanto concerne, in primis, l'eccezione di illegittimità degli avvisi impugnati si osserva che la detta eccezione va disattesa. Infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che questa Commissione condivide, gli accertamenti sintetici ex - art. 38 D.P.R. 600/73 pur se fondati su presunzioni, sono rispettosi dell'art.53 della Costituzione, in quanto ancorano gli accertamenti stessi a beni indice, facendo salva, comunque, la possibilità per il contribuente di dimostrare che la quantificazione è errata. Premesso quanto sopra, la Commissione rileva, altresì, che gli accertamenti impugnati, sia pur legittimi nella forma, sono infondati nel merito. L'Ufficio, infatti, si è limitato ad applicare i coefficienti presuntivi del reddito senza tenere conto della effettiva situazione economica personale e familiare del ricorrente. Infatti, il ricorrente, pensionato, ha precisato e documentato che:

- 1) l'acquisto dell'autovettura nel 2004 è stato effettuato utilizzando parte dei fondi del riscatto della polizza vita Fondiaria-Sai per € 75.000,00; la differenza pari ad € 45.000,00 è stata tenuta a disposizione;
- 2) il coniuge del ricorrente, anche pensionata, ha percepito un reddito annuo di circa € 15.000,00;
- 3) le spese di manutenzione della autovettura ammontano effettivamente a circa € 2.241,00 annui somma di gran lunga inferiore a quelle irragionevoli e non realistiche indicate dall'Ufficio Tributario negli avvisi impugnati (€ 35.031,00 per il 2007 ed € 32.869,70 per il 2008);
- 4) l'elaborazione dei dati reddituali dichiarati per gli anni 2007 e 2008 con l'applicazione del c.d. nuovo redditometro hanno evidenziato la coerenza dei redditi dichiarati.

Tali circostanze e deduzioni, complessivamente valutate e, peraltro, non contestate specificatamente dall'Ufficio Tributario che si è limitato ad un acritico riferimento ai parametri, inducono questa Commissione a ritenere non provata la presunzione dei maggiori redditi accertati per gli anni 2007 e 2008 peraltro rinvenienti dalla applicazione del c.d. vecchio redditometro strumento sicuramente meno affidabile del c.d. nuovo redditometro applicabile solo dal 2009 (art. 22 del D.L. 78/2010). In tale situazione, la Commissione, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati perché infondati. Stante la particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Bari, 19/06/2013

Il relatore
Avv. Pietro Balzassarre



Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo

